

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. 19 del 31 gennaio 2004

Riunione del 31 gennaio 2004

Presidente: Avv. Renato Tobia
Vice Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Amato Montanari
Avv. Thomas Martone

CAF/23 - Appello d'urgenza della tesserata Anna Vania Mello avverso il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale - C.U. n.32 del 29.01.2004

La CAF esaminati gli atti del procedimento;

uditi la tesserata Anna Vania Mello, il suo difensore nonché il Procuratore Federale;

premesso che il procedimento ha come esclusivo oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione cautelare inflitto dalla Commissione Giudicante Nazionale alla tesserata Anna Vania Mello in data 20.01.2004 alla luce della dedotta violazione dell'art.10 comma 4 dello Statuto;

rilevato che detto provvedimento trova il suo fondamento nella applicazione degli artt. 24 e 25 R.Giur. ed è stato emesso nel rispetto delle regole procedurali;

che la fattispecie all'esame rappresenta l'esempio tipico per il quale il provvedimento cautelare può essere discrezionalmente emesso alla luce del "fumus" emergente dai fatti segnalati dalla Procura Federale e dalla opportunità di assicurare che nelle more del giudizio di merito non si determini una situazione non conforme a giustizia in relazione alla gravità dell'infrazione e ai gravi indizi di colpevolezza;

che le deduzioni addotte a giustificare la mancata o ritardata presentazione al raduno della squadra nazionale non possono essere oggetto di valutazione di merito nella presente fase cautelare e, comunque, appaiono "prima face" irrilevanti anche in relazione alla circostanza che tutte le atlete convocate e regolarmente presenti sono incorse nelle stesse difficoltà, generalmente superate, di viabilità e trasporto;

che la recidiva imputata alla tesserata può costituire elemento di valutazione e convincimento anche nella fase cautelare;

che l'aver limitato la sospensione cautelare alle gare di campionato è da ritenersi provvedimento più favorevole per la tesserata rispetto alla sospensione da ogni attività federale e quindi non può essere oggetto di doglianza da parte della ricorrente;

che il provvedimento di sospensione cautelare non può aver effetto oltre il termine dei sessanta giorni, nel mentre può essere revocato o modificato dalla decisione di merito;

che, anche alla luce della normativa espressamente richiamata in motivazione la terminologia usata nel dispositivo del provvedimento impugnato deve essere considerata errore materiale e non può che essere interpretata come applicazione di sanzione sospensiva cautelare avente massima efficacia di giorni sessanta ai sensi del disposto del Regolamento Giurisdizionale

P.Q.M.

Dichiara legittimo il provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti della tesserata Anna Vania Mello, con le precisazioni di cui in premessa e ordina l'incameramento della tassa.

Il Presidente
Avv. Renato Tobia

AFFISSO 31.01.2004